

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5181

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONTENTO, MANTOVANO, FRANZ, ARMANI, PEZZOLI,
ZACCHERA, FOTI, FINO, MIGLIORI, LANDI, SELVA, AL-
BERTO GIORGETTI, ALBONI, POLIZZI**

Modifiche all'articolo 116 della Costituzione,
in materia di autonomia delle regioni

Presentata il 28 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante l'attività della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, incaricata di predisporre un progetto di revisione organica del testo della Costituzione del 1948, si sia bruscamente interrotta, alcune esigenze emerse nel corso del dibattito innescato dal suo operato restano più che mai attuali ed urgenti. Ci riferiamo, in sede di presentazione della presente proposta di legge costituzionale, alla possibilità di fornire alle regioni che lo desiderano una struttura organizzativa più forte ed autonoma rispetto a quella prevista dalle norme vigenti. Riteniamo inderogabile, infatti, dare voce alle richieste di molte realtà locali di

dotarsi di statuti propri e particolari, costruiti a propria misura, potremmo dire, seppur entro limiti ben definiti e costituzionalmente chiari. Dotare di una maggiore libertà di azione, di una maggiore autonomia decisionale e, naturalmente, delle maggiori responsabilità correlate ad una tale scelta le regioni che sentono una simile vocazione, non può, a nostro avviso, che fornire un apporto costruttivo e stimolante per lo sviluppo civile ed economico del nostro Paese.

Il principio di uno statuto speciale ora presente nella nostra Carta costituzionale si è rilevato un elemento importante per le zone in cui è applicato. Diviene naturale,

quindi, auspicare la possibilità di questa medesima scelta per tutte le regioni che la desiderano e la reputano idonea alle proprie esigenze.

La presente proposta di legge costituzionale reca modifiche, quindi, all'articolo 116 della Carta costituzionale in modo da farvi rientrare la previsione volta a consentire, anche alle regioni a statuto ordinario — e su iniziativa delle medesime — di

avere condizioni e forme particolari di autonomia.

Con la norma transitoria recata dall'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale si vuol consentire alle regioni di rendere più celere l'adozione degli statuti entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinando, altresì, il *referendum* regionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le stesse modalità possono essere stabilite anche per altre ragioni, su iniziativa di ciascuna di esse, forme e condizioni particolari di autonomia ».

ART. 2.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le forme e le condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 possono essere stabilite con legge approvata dal Parlamento, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sulla base di un'intesa con la regione interessata.

2. La legge di cui al comma 1 è sottoposta a *referendum* regionale quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ne facciano domanda almeno 50 mila elettori.

3. La legge sottoposta a *referendum* ai sensi del comma 2 non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

